

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3.

“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022”

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 6, al comma 7, della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria), dopo la parola “CA” sono inserire le seguenti: “e alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 5/2018 le parole “di dimensione non superiore a 600 ettari” è soppressa.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente:

“d) due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA.”.

2. Al termine dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 5/2018, dopo le parole “spettano due rappresentanti.” sono aggiunte le seguenti: “Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio.”.

3. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:

“9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 5/2018)

1. La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "Portale faunistico-venatorio".
2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione utilizza il Portale faunistico-venatorio istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'articolo 81 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
3. All'articolo 21, comma 3, della legge regionale 5/2018, la parola "al" è sostituita dalla seguente: "tramite il".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 28, comma 4, della legge regionale 5/2018, dopo la parola "dall'articolo 5." sono aggiunte le parole "e comunque mantengono i requisiti di superficie."

Art. 108.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 25/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è sostituito dal seguente:
"1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
'5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni."